

TERZO CONTRATTO APPLICATIVO NR. 4400001046

Inerente all'accordo quadro scaturito dall'appalto tender n. 2573 lotto 2 sottoscritto in data 12/02/2024, inerente prestazioni di fornitura di contatori per acqua fredda di tipo volumetrico Dn 15/110 a lettura diretta equipaggiati con dispositivo radio per la telelettura multiprotocollo a trasmissione simultanea WMBUS e LORA

Nella data di apposizione dell'ultima firma digitale,

TRA

“ACQUE S.p.A.”, Con sede legale in Empoli (FI) via Garigliano n. 1, Codice Fiscale, Partita IVA e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Firenze presso la Camera di Commercio di Firenze 05175700482, in persona del Direttore Area Acquisti e Servizi Generali **Dottor Andrea Asproni**, nato a Nuoro (NU) il 03/12/1970, domiciliato per la carica presso la sede amministrativa, in Pisa via Bellatalla n. 1, il quale interviene a questo atto in qualità di Procuratore Speciale, giusta Procura ai rogiti notaio Enrico Barone in Pisa repertorio n. 56970, raccolta n. 19764 del 19/06/2019;

E

“METERSIT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA”, che agisce quale impresa appaltatrice in forma di impresa singola, denominata di seguito nel presente atto semplicemente “impresa” o “appaltatore” con sede in Padova (PD) via dell'Industria 31/33 Codice Fiscale e Numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 04429380282 presso la Camera di Commercio di Padova partita I.V.A. IT04429380282, legalmente rappresentata da **Hensemberger Francesco Andrea Marcello**, nato il 16/01/1961 a Milano (MI) Codice Fiscale HNSFNC61A16F205V, il quale interviene a questo atto in qualità di Procuratore Speciale, giusta Procura ai rogiti notaio Fulvo Vaudano in Padova repertorio n. 77446, raccolta n. 26785 del 31/07/2018.

PREMESSO

- che Acque S.p.A., ha stipulato con METERSIT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA, in data 12/02/2024 un accordo quadro relativo all' appalto tender 2573 lotto 2, nel quale sono definite le clausole che saranno inserite nei contratti relativi agli appalti che la S.A. debba eventualmente aggiudicare a favore dell'impresa durante il periodo di validità del presente accordo quadro, ed inerenti prestazioni di fornitura di contatori per acqua fredda di tipo volumetrico Dn 15/110 a lettura diretta equipaggiati con dispositivo radio per la telelettura multiprotocollo a trasmissione simultanea WMBUS e LORA, in particolar modo quelle inerenti i prezzi e le modalità di esecuzione.

- che il finanziamento dell'appalto è effettuato tramite risorse proprie della stazione appaltante.

- che nei confronti dell'appaltatore è stato verificato il possesso dei requisiti di ordine generale previsti agli artt. 94, 95, 96 e 98 del D.lgs. 36/2023 attraverso:

- a. Acquisizione sul portale INAIL online del documento unico di regolarità contributiva – D.U.R.C. – avente n. di protocollo INPS_43038952 con scadenza 13/02/2025.
- b. Acquisizione del certificato di regolarità fiscale acquisito tramite FVOE il 03/09/2024.
- c. Acquisizione dei casellari giudiziari per i soggetti indicati al comma 3, art. 94 del D.lgs. 36/23 rilasciati dall'ufficio del Casellario presso il Tribunale di Pisa, pervenuti a mezzo e-mail pec prot. 0036947/24 il 28/05/2023.
- d. Ai sensi del combinato disposto del d.Lgs. n. 490/94, del d.P.R. n. 252/98, e del D.Lgs. 159/2011 si prende atto che in relazione all'appaltatore (e all'impresa esecutrice) non risultano sussistere gli

impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi del D.Lgs. 159/2011, in base all'informazione antimafia (prevista dall' art. 84 D.Lgs. 159/2011 rilasciata in data 19/02/2024 dal Ministero Dell'Interno a mezzo consultazione B.D.N.A.;

- che nei confronti dell'Impresa Ausiliaria: Janz – Contagem e Gestão de Fluidos S.A. è stato verificato il possesso dei requisiti di ordine generale previsti agli artt. 94, 95, 96 e 98 del D.lgs. 36/2023 attraverso:

- a) Acquisizione della Certificazione da parte dell'INSTITUO DE SEGURÇA SOCIAL - CENTRO DISTRITAL DE LISBOA nr. 052914745ASCD24, del 03/10/2024 con validità mesi 4 che attesta la regolarità contributiva dell'Impresa;
- b) Acquisizione della dichiarazione da parte della Certificazione “Serviço de Finanças de LISBOA-6 - [3336]” del 03/10/2024 con validità mesi 3 che attesta la regolarità tributaria dell'Impresa;
- c) Acquisizione del “CERTIFICADO DO REGISTO CRIMINAL” dell'Impresa, emesso il 16/09/2024, valido fino al 15/12/2024, nel quale non risulta alcun reato.
- d) Acquisizione dei “CERTIFICADO DO REGISTO CRIMINAL” per i soggetti indicati al comma 3, art. 94 del D.lgs. 36/23, dai quali non risulta alcun reato.
- e) Acquisizione dei casellari giudiziari per i soggetti italiani indicati al comma 3, art. 94 del D.lgs. 36/23 rilasciati dall'ufficio del Casellario presso il Tribunale di Pisa.

- che il finanziamento dell'appalto è effettuato tramite risorse proprie della stazione appaltante.

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Validità delle premesse

1. Le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Articolo 2 - Oggetto del contratto applicativo dell'accordo quadro.

La Committente concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione della fornitura oggetto del contratto, di cui all'accordo quadro relativo all'appalto tender 2573 lotto 2 come dettagliato nel Capitolato Speciale d'Appalto. L'appaltatore si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto applicativo e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 3 - Ammontare del contratto.

L'importo contrattuale ammonta a € **338.700,00 (Euro Trecentotrentottomilasettecento/00)** di cui:

a) € **338.700,00 (Euro Trecentotrentottomilasettecento/00)** per la fornitura secondo le prescrizioni del capitolato speciale d'appalto di nr. 6.000 contatori per acqua fredda di tipo volumetrico Dn 15/110 a lettura diretta equipaggiati con dispositivo radio per la telelettura multiprotocollo a trasmissione simultanea WMBUS e LORA, ad un prezzo unitario di € **56,45**;

b) € **0,00 (Euro Zero/00)** per oneri per la sicurezza.

3. Le prestazioni sono da erogarsi a misura entro 30gg dalla ricezione dell'ordine scritto di consegna.

4. Le prestazioni saranno remunerate a consegna avvenuta secondo quanto indicato al successivo art.17.

Articolo 4 - Condizioni generali del contratto.

1. L' appalto è concesso sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d' appalto, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che si allega al presente contratto applicativo.

2. Le prestazioni relative alla fornitura saranno remunerate in modalità a corpo, secondo il prezzo unitario offerto di € **56,45** moltiplicato per le quantità effettivamente autorizzate e regolarmente consegnate.

3. Fanno parte inoltre del contratto la lettera di invito, l'offerta economica dell'Appaltatore, e l'offerta tecnica..

Articolo 5 – Domicilio e rappresentanza dell'esecutore, direzione del cantiere.

1. 1. L'appaltatore dichiara di voler ricevere ogni comunicazione e adempimento relativo all'appalto in oggetto, a mezzo di posta elettronica certificata al seguente indirizzo: metersit@legalmail.it;

2. L'Appaltatore ha l'obbligo di indicare al direttore del contratto il nominativo del proprio responsabile che interagirà con la committenza, in suo nome e per conto, in ordine all' esecuzione dell'appalto di cui trattasi.

3. Il responsabile dell'Appaltatore dovrà essere costantemente reperibile e provvederà, per conto dell'Appaltatore, a vigilare affinché ogni fase dell'appalto risponda a quanto stabilito dai documenti contrattuali e sarà il naturale corrispondente del direttore dell'esecuzione del contratto.

4. La Stazione Appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

5. L'Appaltatore, inoltre, è tenuto a segnalare i nominativi del personale addetto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto, fornendo il relativo elenco al Direttore dell'esecuzione del contratto o al Responsabile del Contratto. Tale elenco dovrà essere aggiornato in caso di variazione.

6. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

7. L'Appaltatore è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza dei suoi agenti ed operai, nonché dalla malafede o dalla frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

8. L'Appaltatore assume l'obbligo di richiedere alla Stazione Appaltante le autorizzazioni all'accesso agli impianti / cantieri e fornire i propri dipendenti, aventi accesso a tali strutture, di un apposito documento di identificazione munito di fotografia, dal quale risulti che la persona titolare del documento lavora alle proprie dipendenze. Il documento di identificazione dovrà essere sempre in possesso dell'addetto al servizio ed essere esibito al rappresentante della Stazione Appaltante (Direttore del contratto, coordinatore della sicurezza e/o altro funzionario) che svolgerà funzioni di controllo.

9. Qualora l'Appaltatore - previa autorizzazione della Stazione Appaltante - subappaltasse le prestazioni contrattuali, è tenuto a far assumere al subappaltatore l'obbligo della richiesta di autorizzazione all'accesso agli impianti / cantieri e di fornire i propri dipendenti, aventi accesso a tali strutture, dell'apposito documento di identificazione. Anche questo documento dovrà essere munito di fotografia del titolare e attestare che lo stesso è alle dipendenze del subappaltatore.

10. Se, a seguito di controllo, risulterà che uno o più addetti di cui sopra sono sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti, saranno prese le generalità degli stessi, intimando all'Appaltatore (anche nel caso che gli addetti ai lavori siano alle dipendenze del subappaltatore), la presentazione entro il giorno successivo al

ricevimento della comunicazione dei documenti, attestanti l'assunzione, non esibiti all'atto del controllo al Direttore del contratto.

Articolo 6 - Durata del contratto applicativo e termini / modalità di consegna.

1. Il contratto avrà una durata pari a 24 mesi dall'apposizione dell'ultima sottoscrizione digitale.

2. La consegna dovrà avvenire secondo quanto previsto all'articolo PARTE VIII TRASPORTO E CONSEGNA del Capitolato Speciale d' Appalto a 30gg dalla data di ricezione degli ordini di consegna.

Articolo 7 – Adempimenti in materia antimafia, in materia penale e di anticorruzione.

1. Ai sensi del D.lgs. 159/2011 e L. 190/2012 si prende atto che in relazione all'appaltatore non risultano sussistere impedimenti antimafia ai fini dell'assunzione del presente rapporto contrattuale, in ragione di quanto indicato in premessa da intendersi integralmente qui riportato.

2. L'esecutore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

3. La società/impresa dichiara di essere a conoscenza che Acque S.p.A. ha implementato un Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione certificato secondo lo standard UNI ISO 37001, per rafforzare le misure di prevenzione e controllo dei rischi di corruzione dell'organizzazione. L'impegno di Acque S.p.A. nell'attuazione e nell'osservanza del Sistema di gestione per la prevenzione della corruzione è dichiarato nella Politica anticorruzione, consultabile nel sito internet www.acque.net La società/impresa dichiara di impegnarsi ad operare conformemente a tale documento per le attività in oggetto al presente contratto.

4. L'esecutore, ed anche il subappaltatore in caso di subappalto, assumono a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche. A tal fine il CIG del presente contratto è il seguente: **B352CFBB13**.

5. L'appaltatore, se non ha già provveduto, deve comunicare, in riferimento a quanto disposto dall'art. 3, comma 1 della legge 136/2010 gli estremi del/dei conto/i corrente/i bancario/i su cui effettuare i pagamenti relativi ai lavori di cui al presente contratto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, attraverso la procedura telematica attivabile sul Portale Fornitori del Gruppo SAP sezione anagrafica; su tale/i conto/i saranno effettuati, mediante bonifico bancario, i pagamenti in dipendenza delle prestazioni del presente contratto.

6. Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, l'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il **CIG n. B352CFBB13** al cessionario anche nell'atto di cessione affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il **CIG n. B352CFBB13** allo stesso comunicato.

7. Il contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., nelle seguenti ipotesi: qualora l'esecutore (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro sub-contraente effettui una o più transazioni indicate nell'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, anche non correlate al presente appalto, senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

8. L'esecutore si impegna a dare immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Firenze (FI) della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 8 – Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Il presente contratto non può essere ceduto, neanche parzialmente, a pena di nullità.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all'art. 120, comma 12 del D.lgs. 36/23, nonché dall'art. 6 dell'allegato II.14 a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di appaltatore. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Committente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

Articolo 9 – Subappalto

Il subappalto non è consentito in quanto l'appaltatore ha dichiarato la volontà di non voler subappaltare in sede di presentazione dell'offerta.

Articolo 10 – Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 6 del "Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti" l'appaltatore, a garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, ha prestato apposita garanzia (cauzione definitiva) mediante polizza Nr. 6001418408

rilasciata da HDI ASSICURAZIONI SPA emessa in data 10/10/2024 per l'importo di € 55.877,38.

2. Ai sensi dell'art. 24, comma 5 del <<Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti>> la garanzia è svincolata ad avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali.

3. Ai sensi dell' art. 24, comma 6 del <<Regolamento per la disciplina dei contratti e degli appalti>> in caso di inadempimento o ritardo nell'esecuzione del contratto e nelle altre ipotesi eventualmente previste da norme di settore, la Committente provvederà all'escussione della cauzione definitiva.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura di cui al comma 1, ogni volta che la Committente abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

5. La Stazione Appaltante ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali di cui all'art. 12 del presente contratto..

Articolo 11 – Responsabilità e obblighi assicurativi.

1.1. L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, nell'esecuzione del presente contratto, tanto dell'Appaltatore stesso quanto della Stazione Appaltante e/o di terzi.

Articolo 12 - Penali.

1. Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto le penali di cui al Capitolato Speciale d' Appalto così come ivi dettagliate.

2. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale complessivo al netto dell'IVA;

3. Nell'ipotesi in cui l'importo delle penali applicabili superi l'ammontare del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, al netto dell'IVA, la

Committente potrà risolvere il contratto in danno della Società, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

4. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.

5. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della Committente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

6. Nel caso di applicazione delle penali, la Committente provvederà a recuperare l'importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Articolo 13 - Sospensioni delle prestazioni contrattuali.

1. L'appaltatore non può sospendere la fornitura oggetto del presente contratto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la Committente.

2. L'eventuale sospensione della fornitura per decisione unilaterale dell'appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e determina la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso la Committente procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla Committente e conseguenti dall'instaurazione del nuovo rapporto contrattuale.

Articolo 14 - Oneri a carico dell'appaltatore.

1. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'appalto, nonché tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.

2. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati.

3. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Stazione Appaltante.

4. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

5. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione Appaltante, nonché a dare immediata comunicazione alla medesima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

6. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente

contratto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 15 – Revisione dei prezzi.

1 Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza alla presente procedura si applicano gli indici dei prezzi al consumo, dei prezzi alla produzione dell'industria e dei servizi e gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie. Si applica in ogni caso l'art. 60 del D.lgs. 36/2023.

2. Non trova applicazione l'art. 1664, primo comma del Codice civile.

Articolo 16 - Varianti e quinto d'obbligo.

1. Fermo restando che l'appaltatore non può apportare alcuna modifica che non sia stata preventivamente autorizzata dalla Committente, le variazioni al contratto sono ordinate dalla Committente, entro i limiti e al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 120 del D.lgs. 36/23 e nelle eventuali ipotesi del capitolato speciale di appalto.

2. L'appaltatore è comunque tenuto ad assoggettarsi a variazioni della prestazione contrattuale entro i limiti del 20 (venti) per cento in più o in meno di quella originaria del presente contratto, senza possibilità di far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 17 - Fatturazione e Pagamenti.

1. Il pagamento avverrà in ragione dei singoli ordinativi a prestazione interamente adempiuta, ferma restando la preventiva verifica del rispetto della regolarità contributiva.

2. È comunque condizione per potersi procedere al pagamento finale a saldo l'accertamento della regolare esecuzione della prestazione contrattuale.
3. Il pagamento degli importi dovuti avverrà entro 60 giorni da data fattura fine mese previa verifica della prestazione effettuata e conseguente liquidazione da parte del direttore del contratto, nonché previa verifica della regolarità contributiva e fiscale dell'Appaltatore, fermo restando che, in nessun caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, l'Appaltatore sarà legittimato a sospendere l'esecuzione del contratto.
4. Con l'introduzione dell'obbligo della fattura elettronica, L. 205 del 27/12/2017, tutte le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico XML ed inviate direttamente o tramite intermediari al sistema di interscambio (SDI) quindi all'agenzia delle entrate. Ogni fattura trasmessa con modalità diverse si intenderà per legge non ammessa e non sarà accettata.
5. In fattura dovrà essere indicato il numero dell'ordine/contratto sulla cui base la medesima sia stata emessa; ogni fattura dovrà essere riferita ad un solo ordine/contratto. La fattura dovrà essere compilata in conformità alle norme del DPR 633 del 26.10.1972 e ss.mm.ii. e dovrà contenere i riferimenti al codice fiscale e alla partita IVA della Stazione Appaltante, nonché, nel caso di contratto soggetto all'applicazione della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, il riferimento al codice CIG e, se presente, al CUP.
6. Con l'introduzione del D.Lgs. n. 148 del 2017, la Stazione Appaltante, rientra tra le società iscritte negli elenchi delle imprese assoggettabili alle regole dello "Split Payment" di cui all'art. 17-ter del D.P.R. 633/1972. Per quanto sopra, le fatture che saranno emesse nei confronti della Società, dovranno riportare la seguente annotazione: "Scissione dei pagamenti – Art. 17-ter D.P.R. 633/1972".
7. Di conseguenza, la Stazione Appaltante provvederà a:
 - pagare la fattura al netto dell'IVA con le modalità concordate;

- versare l'importo dell'IVA esposta in fattura direttamente all'Erario.

8. Le disposizioni in materia di "Split Payment" non trovano applicazione per le prestazioni professionali indicate all'interno del DL 12 luglio 2018 n. 87 ovvero quelle soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta sul reddito nonché quelle soggette a ritenuta a titolo d'acconto.

Si specifica che sulla fattura che emetterà l'Appaltatore a valere su ciascun ordine/contratto dovranno essere necessariamente riportati gli estremi dell'ordine/contratto.

9. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Stazione Appaltante procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Stazione Appaltante, non produrrà alcun interesse.

Articolo 18 - Regolare esecuzione e verifica.

1. L'esecuzione del contratto è soggetta alla direzione, controllo e sorveglianza della Stazione Appaltante.

2. L'esecuzione del presente contratto deve essere diretta e controllata in modo tale che la prestazione effettuata sia esattamente conforme a quella contrattualmente prevista, salve le scelte discrezionali che il contratto stesso rimette alla decisione del soggetto incaricato della direzione, controllo e sorveglianza, che comunque non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la Stazione Appaltante. Verificandosi casi imprevisi che richiedono varianti contrattuali sia qualitative che quantitative, il

soggetto incaricato della direzione, controllo e sorveglianza adotta gli atti e le iniziative prescritte dal precedente articolo 16.

3. La liquidazione e il pagamento del saldo del corrispettivo deve essere preceduta dall'accertamento della regolare esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto.

Articolo 19 - Risoluzione del contratto.

1. Fermo restando il potere della Committente di risolvere il contratto di appalto per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo, anche ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. n. 36/23, costituiranno motivo di risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere ex art. 1454 del Codice Civile, i seguenti inadempimenti:

- a. frode o grave negligenza nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- b. inadempimento alle disposizioni contrattuali o della Direzione del contratto circa i tempi di esecuzione;
- c. manifesta incapacità o inidoneità organizzativa e/o anche solo legale, nell'esecuzione del servizio;
- d. inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e. sospensione del servizio da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

2. Il contratto di appalto si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nei seguenti casi:

- i. qualora l'esecutore (o il subappaltatore in caso di subappalto) o ogni altro sub-contrante effettui una o più transazioni indicate nell'articolo 3 della Legge 13 Agosto 2010 n. 136, anche non correlate al presente appalto, senza avvalersi dello strumento del bonifico su conto corrente bancario o postale dedicato;
- l. subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;

m. perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione del servizio, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

n. recidiva negli inadempimenti esecutivi discendenti dal presente affidamento, formalmente contestati o oggetto di contestazione per n. 3 inadempienze nel periodo continuativo di 10 giorni;

o. violazione delle disposizioni previste dal Codice Etico degli Appalti, nel Modello 231 e nel Codice di Comportamento di Acque S.p.A. di cui all'art. 25 del presente contratto;

3. In tutti i casi la Committente si riserva il diritto al risarcimento dei danni, oltre alle penalità previste dal presente contratto.

4. È fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante di far eseguire d'ufficio da altre imprese il servizio attinente ad ordinativi accettati e non iniziati ovvero non ultimati nei tempi dovuti, previa redazione dello stato di consistenza del servizio svolto. Il costo per l'ultimazione del servizio verrà addebitato all'Appaltatore con la detrazione, ai prezzi di capitolato netti al ribasso d'asta, dell'ammontare dei servizi già da lui eseguiti. Resta stabilito che l'Appaltatore risponderà dei danni economici e non che potessero derivare alla Stazione Appaltante dalla stipulazione di un nuovo contratto di appalto e/o dall'esecuzione diretta del servizio e non potrà pretendere indennizzi di qualsiasi sorta. Per l'esecuzione d'ufficio la Stazione Appaltante potrà disporre di tutte le somme dovute all'Appaltatore per i lavori eseguiti, contabilizzati e non, e di quelle depositate a garanzia per cauzione definitiva e delle somme dovute o depositate a qualsiasi titolo.

5. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 20 - Controversie.

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Pisa con esclusione della competenza arbitrale.

Articolo 21 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro.

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nello svolgimento delle attività oggetto del contratto il contratto collettivo Commercio per i dipendenti da aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi, indicato negli atti di gara, ferma restando la possibilità di applicare il diverso contratto collettivo indicato nell'offerta, purché quest'ultimo garantisca le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante.

3. L'Appaltatore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

5. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione Appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

6. In caso di ottenimento da parte del responsabile del contratto del documento unico di regolarità contributiva che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarità contributiva verrà disposto dalla Stazione Appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

7. In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva, dell'Appaltatore, negativo per due volte consecutive, il responsabile del contratto, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, proporrà, la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

8. Ove l'ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, La Stazione Appaltante pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/23.

9. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 119 del D.Lgs. 36/23, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile del contratto inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l'Appaltatore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la Stazione Appaltante si riserva di pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni

arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. Il responsabile del contratto predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati.

10. La Committente ha verificato le regolarità contributive mediante l'acquisizione del D.U.R.C. on line prot. **INPS_43038952 Valido fino al 13/02/2025.**

11. L'Appaltatore è tenuto a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi pretesa che quest'ultima fosse tenuta a corrispondere ai sensi dell'art. 29 del D.lgs nr. 276/2003 e s.m.i., nonché alla ripetizione di tutte le spese che abbia dovuto rimborsare a favore degli enti previdenziali e/o assicurativi.

Articolo 22 - Sicurezza e salute dei lavoratori.

1. L'appaltatore, ha l'onere di ottemperare a tutte le prescrizioni in materia di sicurezza dettate dal D.Lgs. n. 81/2008 applicabili all'oggetto del presente contratto, e pertanto le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro.

2. L'appaltatore, ha l'onere di depositare presso la Committente il Verbale di cooperazione e coordinamento sottoscritto dai rappresentanti dell'appaltatore E DEGLI EVENTUALI SUBAPPALTATORI.

3. Le gravi o ripetute violazioni delle disposizioni dei documenti di cui al comma 1 da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

Articolo 23 - Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti: il Capitolato Speciale d'appalto, l'offerta economica e l'offerta tecnica.;

Articolo 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Saranno applicabili al presente contratto le previsioni legislative e regolamentari espressamente richiamate. Per quanto non previsto nel presente contratto la disciplina in materia di appalti pubblici sarà applicabile solo se compatibile e non in contrasto con le previsioni del presente atto.
2. L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare il Codice Etico degli Appalti, il Modello 231, il Codice di Comportamento di Acque S.p.A. e la Politica anticorruzione secondo la norma UNI ISO 37001, consultabili nel sito della committente www.acque.net e disponibili in copia a seguito di specifica richiesta dell'appaltatore.
3. La violazione delle disposizioni previste in tali documenti da parte dell'appaltatore comporta l'applicazione di quanto previsto al precedente art. 19 del contratto.

Articolo 25 - Privacy e Riservatezza

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver reso disponibile l'informativa relativa ai dati trattati. La durata del trattamento è strettamente connessa all'oggetto contrattuale; i dati saranno trattati secondo le finalità proprie del contratto, funzionalmente allo svolgimento dell'oggetto contrattuale ed agli obblighi di legge. Le Parti, altresì, si impegnano a comunicare, all'atto di sottoscrizione del presente contratto, gli estremi del Data Protection Officer o del Referente Privacy aziendale se designati. Qualora ciascuna parte venga a conoscenza dei dati personali di cui sia titolare l'altra, conferma l'adozione ed il rispetto delle normative vigenti in materia di privacy con particolare riferimento alle prescrizioni di cui alla General Data Protection Regulation. L'informativa della Società è disponibile sul sito di Acque SpA all'indirizzo <http://www.acque.net/node/322>

Articolo 26 – Spese di contratto, imposte, tasse, trattamento fiscale e norme finali.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Il pagamento dell'imposta di bollo di cui all'art. 18 comma 10 del D.lgs. 36/2023 e dell'articolo 3 dell'allegato I.4 allo stesso decreto, è stata assolta l'appaltatore attraverso il versamento effettuato con modalità telematiche, utilizzando il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi" F24 ELIDE la cui ricevuta è in atti alla stazione appaltante.
3. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e le tasse di registro per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione.
4. Sono altresì a carico dell'appaltatore le spese relative per i depositi di materiali e dei mezzi, ecc. ivi comprese le relative eventuali variazioni nel corso dell'esecuzione del contratto.
5. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, a carico della committente, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26/04/1986, n. 131.
6. La Committente si riserva di provvedere direttamente ai pagamenti sopra indicati, richiedendo all'appaltatore il preventivo deposito delle somme all'uopo occorrenti. Qualora il deposito preventivo non sia stato costituito e l'appaltatore non provveda, entro 10 giorni dalla richiesta, a rimborsare le spese sostenute, per i titoli sopra elencati, ad Acque S.p.A., questa potrà trattenere l'importo sui pagamenti in corso o rivalersi sulla cauzione, fermo l'obbligo dell'appaltatore di reintegrare la stessa.
7. Il presente contratto sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/86.
8. Gli impegni derivanti dal presente contratto potranno essere trasferiti ad altro eventuale e successivo Gestore del Servizio Idrico Integrato.

9. Nell'ambito del presente contratto, svolge la funzione di Responsabile Unico del Progetto per la fase di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione

L'Ing. Paolo Carmignani.

10. Nell'ambito del presente contratto svolge le funzioni di tecnico referente:

Ing. Andrea Ferrante a.ferrante@acque.net;

Il Direttore Area Acquisti e Servizi Generali di **Acque S.p.A.**

Dott. Andrea Asproni

.....

Il Procuratore Speciale dell'Impresa

METERSIT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Hensemberger Francesco Andrea Marcello

.....

Il sottoscritto **Hensemberger Francesco Andrea Marcello**, in qualità di Legale Rappresentante, della Società **METERSIT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA**, con l'apposizione della firma digitale dichiara di approvare specificamente, ai sensi e per gli effetti del II comma dell'art. 1341 del C.C., le clausole previste ai precedenti artt. 5, 6.4, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26.

Il Procuratore Speciale dell'Impresa

METERSIT SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Hensemberger Francesco Andrea Marcello

.....